

3. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL FONDO CLERO DELL'INPS IN FAVORE DEI SACERDOTI *FIDEI DONUM* INCARDINATI IN DIOCESI ITALIANE E SPROVVISTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Fin dal 1988 la Conferenza Episcopale Italiana ha posto a carico dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero l'onere finanziario connesso con il versamento al Fondo Clero dell'INPS dei contributi previdenziali a cui sono tenuti per legge i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero (cf. Notiziario CEI 1987, 10/276).

In base alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, l'iscrizione al Fondo Clero dell'INPS è obbligatoria per i sacerdoti aventi cittadinanza italiana e residenti in Italia, dal momento dell'ordinazione a quello del pensionamento. L'articolo 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso tale obbligo, a partire dal 1° gennaio 2000, ai sacerdoti non aventi cittadinanza italiana, presenti in Italia a servizio di diocesi italiane, e ai sacerdoti aventi cittadinanza italiana, non residenti in Italia e operanti all'estero per conto di diocesi italiane (= Fidei donum); se già iscritti, essi conservano l'obbligo di versare i contributi al Fondo.

La determinazione ora approvata pone a carico del sistema di sostentamento del clero l'onere derivante dal versamento al Fondo dei contributi previdenziali anche per quei sacerdoti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: essere incardinati in diocesi italiane; non disporre della cittadinanza italiana; operare attualmente all'estero in qualità di fidei donum; essere iscritti al Fondo Clero dell'INPS perché, dopo il 1° gennaio 2000, sono stati per un certo periodo in Italia al servizio di diocesi italiane. Detti sacerdoti, pur non essendovi tenuti, possono chiedere all'INPS di continuare a versare di libera iniziativa i contributi previdenziali al Fondo Clero, maturando in tal modo il diritto alla pensione.

DETERMINAZIONE

LA 51^a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTO l'art. 1 della delibera C.E.I. n. 58;
- CONSIDERATO che, in forza dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per

il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero versa al Fondo Clero dell’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a cui sono tenuti per legge i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero;

- TENUTO CONTO che i sacerdoti incardinati in diocesi italiane, sprovvisti della cittadinanza italiana, iscritti al Fondo Clero dell’INPS dopo il 1° gennaio 2000 e successivamente inviati all’estero in qualità di *Fidei donum*, pur non essendovi tenuti, possono chiedere all’INPS di continuare a versare i contributi previdenziali;
- VISTE le determinazioni approvate dalla XXXI Assemblea Generale e successivamente modificate dalla XL Assemblea Generale;
- AL FINE di uniformare la disciplina concernente i sacerdoti *Fidei donum*,

a p p r o v a
la seguente determinazione

“A partire dal 1° giugno 2003 è posto a carico del sistema di sostentamento del clero l’onere derivante dai versamenti al Fondo Clero dell’INPS dei contributi previdenziali dei sacerdoti incardinati in diocesi italiane, sprovvisti della cittadinanza italiana, iscritti al Fondo Clero dell’INPS dopo il 1° gennaio 2000 e successivamente inviati all’estero in qualità di *Fidei donum*, che sono stati autorizzati dall’INPS a proseguire volontariamente l’assicurazione”.